



S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economici di Base

DETERMINA N. 17	Del 18 GIUGNO 2024
Oggetto: Concessione in Comodato d'Uso Gratuito all'Associazione dei Carabinieri/Coordinamento di Monza e Brianza di uno Spazio Immobile presso l'Ospedale Vecchio Via Solferino 16 in Monza della durata di anni 2 con decorrenza 1° luglio 2024.	

per delega ai sensi della Deliberazione del CdA n 15/2023 e della Determinazione n. 235 del 3 marzo 2023 Qualificato Delegato dott. Antonio Borreca

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 235, del 3 marzo 2023, summenzionata, di autorizzazione ai Responsabili/Direttori di Struttura Semplice/Complessa all'adozione di Determine Dirigenziali aventi effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi, come integrata dal decreto n. 154 del 9 febbraio 2024;

Richiamati i principi in materia di autonomia contrattuale ex art. 8 del D.Lgs 36/2023 e relativi corollari ex art. 13, commi 2 e 5, stesso D.Lgs, al fine di far fronte a particolari imprescindibili esigenze aziendali di cui all'oggetto non rientranti tra le fattispecie contrattuali assoggettabili al D.Lgs citato;

Sulla scorta dell'autorizzazione a procedere, in qualità di RUP, della Direzione Amministrativa;

Considerato:

- che l'Associazione dei Carabinieri di Monza e Brianza, per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, d'interesse per la nostra Fondazione, occupa, provvisoriamente, una porzione di immobile ubicato presso l'Ospedale Vecchio in Via Solferino 16, in Monza, registrato al foglio 71, mappale 107 (porzione), sub 701 del catasto comunale;
- che, pertanto, è necessario ed imprescindibile provvedere alla formalizzazione delle modalità d'utilizzo dei beni e delle relative attività, mediante apposito contratto di comodato d'uso gratuito, della durata di anni 2, con decorrenza 1° luglio 2024, e, comunque, nelle more dell'approvazione dell'Accordo di Programma di ristrutturazione e ri-destinazione economica degli spazi dell'Ospedale Vecchio di Monza;

Considerato che, a tal proposito, il sottoscritto RUP, sulla scorta dell'autorizzazione e delle indicazioni del Direttore Amministrativo, ha predisposto il contratto di comodato d'uso gratuito, in questione, in favore dell'Associazione dei Carabinieri /Coordinamento di Monza e Brianza, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, in qualità anche di sottoscrittore dello stesso in nome per conto della Fondazione;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio della Fondazione;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di dare atto, così come richiesto dalla Direzione Amministrativa, della predisposizione del contratto di comodato d'uso gratuito di beni immobili in favore dall'Associazione dei Carabinieri/Coordinamento di Monza e Brianza, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere quindi alla sottoscrizione del predetto contratto di comodato d'uso gratuito in nome e per conto della Fondazione, nelle more dell'approvazione dell'Accordo di Programma di ristrutturazione e ri-destinazione economica degli spazi dell'Ospedale Vecchio di Monza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e che lo stesso a cura del sottoscritto RUP sarà assoggettato a tutti gli adempimenti ai sensi della deliberazione n. 534 del 2 maggio 2019.

Firma
Dott. Antonio Borreca



CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI

TRA

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede in Monza, Via Pergolesi 33 - C.F. 12698710964, in atto rappresentata dal dott. Antonio Raffaele Borreca Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economici di Base (Comodante),

E

L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Monza, con sede in Monza, Via Solferino n° 16, C.F. 94644250154, in atto rappresentata dal Presidente dott. Vito Antonio Potenza C.F. PTNVNT62A04F205W - (Comodatario)

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale del Responsabile della S.S. Servizi Amministrativi Tecnici ed Economici di Base (Comodante) n.17 del 18 giugno 2024, è stato disposto, per le finalità ivi addotte, di affidare, in comodato d'uso gratuito, i locali siti in Monza, Via Solferino 16 (Ospedale Vecchio) all'Associazione dei Carabinieri di Monza e Brianza (Comodatario) per anni 2 (DUE), allegato, parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- che, entrambe le parti, permanendo le condizioni di disponibilità del bene per le suddette finalità, hanno confermato l'intenzione di voler stipulare il presente contratto di comodato, della durata di anni 2 (due), nelle more dell'approvazione dell'Accordo di Programma di ristrutturazione e ri-destinazione degli spazi del Vecchio Ospedale di Monza.

Le Parti Convengono e Stipulano Quanto Segue

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato d'uso gratuito.

Art.2 (Oggetto e Presa visione dei locali)

Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, al Comodatario, che accetta, gli spazi ubicati nell'immobile sito in Monza, via Solferino, 16, censiti al N.C.T.U., al Fg. 71, mappale 107 (parziale), sub 701,

del catasto comunale come meglio evidenziati nell'allegata planimetria parte integrante, per le finalità di utilizzo concordate tra le parti, consistenti in particolare nella organizzazione e gestione di eventi commemorativi della fondazione dell'arma dei carabinieri.

Il Comodatario dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente contratto e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

Art. 3 (Durata)

1. La durata del presente contratto di comodato, avuto riguardo alla natura delle esigenze del comodatario e alla disponibilità del bene, al momento, per fini non sanitari, in attesa dell'approvazione dell'Accordo di Programma di ristrutturazione e ri-destinazione economica dei beni dell'Ospedale Vecchio di Monza, è fissata in anni 2 (DUE), con decorrenza 1° luglio 2024.
2. Il Contratto può essere prorogato alla scadenza di sei mesi (di volta in volta) mediante esplicito consenso del Comodante sussistendo i presupposti di disponibilità del bene per fini non sanitari.

Art. 4 (Recesso)

1. Il Comodatario può recedere dal contratto in qualsiasi momento previa comunicazione inoltrata al Comodante 30 giorni prima della data fissata per la restituzione del bene.
2. Il Comodante può richiedere la restituzione dell'immobile in caso di sopravvenuta ed imprescindibile necessità del bene, conseguente all'Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ri-destinazione economica degli spazi dell'Ospedale Vecchio di Monza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

Art. 5 (Obblighi del Comodatario)

1. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il Comodatario è tenuto a servirsi del bene per le finalità convenute con il Comodante;
3. Il Comodatario non può concedere a un terzo il godimento del bene senza il consenso del Comodante.

4. Il comodatario è obbligato a restituire il bene alla scadenza del termine convenuto, libero da cose e persone, a meno che non sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno del Comodante di restituzione del bene prima della scadenza, al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente art.4.2.

Art. 6 (Spese ordinarie e straordinarie)

1. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del Bene.
2. Il Comodatario, previo assenso del Comodante, che può disporre anche diversamente, può dar corso autonomamente ai lavori di manutenzione straordinaria, per la conservazione del bene, solo se gli stessi sono necessari ed urgenti, con diritto di rimborso delle spese.

Art. 7 (Utenze)

1. Le spese per le utenze erogate dal Comodante (energia elettrica, acqua e fredda, telefonia, rifiuti, riscaldamento, ecc.), sono a totale carico del Comodatario, mediante addebito trimestrale al Comodatario da parte del Comodante, in ragione dei giorni effettivi e delle relative fasce orarie d'utilizzo.
2. Le spese per le utenze saranno ripartite in ragione dei seguenti parametri: superficie in €/mq per l'energia elettrica, l'acqua e i rifiuti e volume in €/mc per il riscaldamento.

Art. 8 (Risoluzione)

Il contratto è risolto di diritto (e in danno del Comodatario) in caso di utilizzo del bene in difformità alle finalità convenute con il Comodante di cui ai precedenti artt. 2 e 5.

Art. 9 (responsabilità per danni)

Il Comodatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone o cose derivanti dall'uso del bene, esonerando il Comodante da ogni responsabilità in merito.

Art. 9 (Oneri di registrazione)

La registrazione del presente atto, nonché il pagamento delle imposte di bollo, dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 5 della "Tariffa - Parte I^a" del D.P.R. n. 131/86,

avverrà a spese e cura del comodatario, entro venti giorni dalla sottoscrizione, con obbligo di trasmettere al Comodante la ricevuta di avvenuto pagamento.

Art. 10 (foro competente)

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o recesso del presente contratto, ove non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Monza.

Monza, lì _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comodante

Per il Comodatario
